

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell'11.02.2013, esecutiva.
Depositato presso la Segreteria Comunale dal 21.03.2013 al 20.04.2013,
non sono pervenute osservazioni.

Art. 1 - Finalità

1. Con delibera di Consiglio Comunale n. 3/2013 è costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni senza discriminazione alcuna, che prestano la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile ed entro i limiti del piano di protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso e di ripristino a seguito dell'emergenza, in caso di calamità interessanti il territorio comunale.
2. Il Comune, in relazione a particolari rischi incombenti sul proprio territorio potrà, con apposita deliberazione, avvalersi per i propri specifici programmi della collaborazione gratuita di cittadini anche non residenti nel Comune, che siano in possesso di una specifica preparazione sulle tematiche riguardanti la protezione civile.
3. Il Comune individuerà inoltre le forme più opportune per diffondere un'adeguata informazione sull'iniziativa e per incentivare l'adesione dei cittadini.
Il gruppo si coordinerà con gli altri Enti preposti per legge alle attività di Protezione Civile.

Art. 2 - Attività del Gruppo

1. Il Gruppo presta la propria opera di volontariato nell'ambito della Protezione civile con i seguenti scopi:
 - a) tutela del suolo e dell'ambiente per la previsione e prevenzione delle calamità;
 - b) soccorso e assistenza in supporto e ausilio alla Pubblica Autorità per il ripristino da calamità verificatisi o in seguito a eventi straordinari ed emergenze.
2. Sono eventi straordinari, emergenze e calamità quelli dichiarati tali dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dalla Prefettura di Treviso o dal Servizio Comunale di Pianificazione e Gestione del Territorio – Ufficio di Protezione Civile.

Art. 3 - Domanda di adesione - Requisiti

1. La domanda di adesione va presentata in forma scritta al Comune di Pieve di Soligo.
2. Sono considerati requisiti necessari per la presentazione della domanda di adesione:
 - 1) la cittadinanza italiana;
 - 2) la maggiore età;
 - 3) il non trovarsi in condizioni di impedimento previste dalle leggi che regolano la partecipazione alle Associazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile (L. 225/92 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" – DPR 08/11/2011, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile e successive modifiche");
 - 4) il non aver riportato condanne penali;
 - 5) la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (antimafia);
 - 6) l'idoneità fisica alle attività richieste, a livello organizzativo e pratico;

- 7) l'accettazione da parte dell'interessato che la partecipazione al Gruppo potrà comportare la frequenza e il superamento di corsi di formazione.

Art. 4 - Modalità di adesione

1. La domanda di adesione dovrà obbligatoriamente contenere:
 - le generalità complete;
 - le autocertificazioni di cui alla L. 225/92;
 - l'accettazione dei contenuti del regolamento;
 - l'accettazione di partecipare agli eventuali corsi di formazione previsti;
 - gli eventuali attestati e/o certificazioni di specializzazioni, nonché il tipo di patente di guida posseduta;
2. Alla domanda saranno allegati i seguenti documenti:
 - certificato medico di idoneità psico-fisica;
 - curriculum personale utile a valutare la preparazione posseduta;
 - copia di eventuali patenti, brevetti, attestati posseduti.
3. La domanda di adesione, in presenza dei requisiti e della documentazione di cui ai precedenti artt. 3 e 4, previa istruttoria da parte dell'Ufficio comunale di Protezione Civile, viene trasmessa al Sindaco o suo delegato per l'ammissione.
4. L'esito della domanda di ammissione al Gruppo viene formalmente comunicato all'interessato.
5. I volontari ammessi al Gruppo saranno muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Responsabile comunale per la Protezione Civile. Il tesserino certifica le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica. Il medesimo dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

Art. 5 - Responsabili

1. Il Sindaco Pro Tempore o l'Assessore delegato per la protezione civile, sono i Responsabili del Gruppo ai sensi della vigente normativa in materia di Protezione civile.
2. All'atto della costituzione del Gruppo, il Sindaco o l'Assessore delegato per la Protezione civile, designano il primo Coordinatore del Gruppo che rimane in carica due anni ed ha funzioni di referente e responsabile tecnico del Gruppo stesso. Tra i compiti del Coordinatore vi è quello di organizzare il corso di formazione per i volontari secondo le direttive regionali, di incentivare presso la cittadinanza l'adesione al Gruppo, tenere i rapporti con il Comune di Pieve di Soligo e con le altre Associazioni di Volontariato di Protezione Civile.
3. Il Coordinatore ha la responsabilità del Gruppo durante tutte le sue attività. La carica, come le altre previste in seno al Gruppo, sono esercitate a totale titolo gratuito e per spirito di servizio.
4. La carica di Coordinatore del Gruppo può essere ricoperta da qualsiasi volontario appartenente al Gruppo medesimo. Al termine del periodo di durata in carica, gli iscritti, riuniti in assemblea

individuano fra i componenti del Gruppo e successivamente propongono al Sindaco una rosa di almeno tre nominativi tra i quali il Sindaco nominerà il nuovo Coordinatore.

5. Il Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.
6. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile svolge un ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco ed il Coordinatore del Gruppo. Il Sindaco o l'Assessore delegato o il Responsabile del Servizio comunale di Protezione civile attivano, al verificarsi di eventi di protezione civile, il Gruppo autorizzandolo all'utilizzo dei mezzi, attrezzature e risorse in dotazione dell'Ente, tenuto conto dei requisiti di ciascun volontario e nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
7. Il Gruppo dovrà seguire i corsi di formazione secondo un programma di attività teoriche, pratiche ed esercitazioni stabilite sulla base della vigente norma, nonché delle proposte avanzate dal Coordinatore del Gruppo, di concerto con il Sindaco e il Responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile.
8. Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura il Coordinatore può nominare uno o più vice coordinatori, oppure dei capigruppo e anche un ufficio di segreteria.

Art. 6 - Addestramento

1. I volontari appartenenti al Gruppo Comunale di protezione civile saranno addestrati, nel rispetto della vigente normativa e a cura degli Enti a ciò preposti (Direzione Regionale Protezione Civile della Regione Veneto, la Prefettura territorialmente competente, ecc.), mediante corsi organizzati da tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo Forestale Regionale, dei Vigili del Fuoco e/o di Enti ed Organismi, anche dello Stato.

Art. 7 - Specializzazioni

1. All'interno del Gruppo Comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversi rischi incombenti sul territorio (incendio, alluvione, soccorso sanitario, ecc.), anche in vista di una possibile iscrizione all'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile.
2. All'interno del Gruppo possono essere altresì formate delle squadre per la migliore gestione del lavoro dei volontari. Ogni squadra avrà un responsabile (caposquadra), nominato dal Coordinatore del gruppo, fermo restando la sua diretta responsabilità per l'attrezzatura di squadra avuta in dotazione.
3. Il Coordinatore del Gruppo comunale sarà tenuto a comunicare la nomina dei responsabili (capisquadra) al Sindaco o all'assessore delegato e al responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Art. 8 - Coordinamento delle attività

1. Durante le emergenze il gruppo di volontari, anche strutturato in squadre, per ordine del Coordinatore del Gruppo comunale, previa comunicazione al Sindaco o suo delegato, potrà agire di propria iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti per la gestione delle emergenze di protezione civile, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare.
2. Il Sindaco dovrà informare dell'intervento in emergenza la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale e quella della Prefettura competente per territorio.
3. Tutte le attività svolte dal Gruppo dovranno essere riportate in un apposito registro cronologico, tenuto dal coordinatore del gruppo comunale e che dovrà essere vistato dal Responsabile comunale ogni sei mesi.
4. Il Coordinatore del gruppo comunale è tenuto a rendicontare annualmente al Sindaco e al Responsabile comunale circa gli interventi, le attività e la formazione svolta.

Art. 9 - Dotazione attrezzature

1. Il Comune si impegna a dotare il Gruppo Comunale di Protezione Civile di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché dei relativi luoghi di deposito dei materiali e dei mezzi, nei limiti delle proprie capacità logistiche e delle risorse anche economiche a disposizione.

Art. 10 - Diritti e rimborsi

1. Ai volontari impegnati nell'ambito delle operazioni d'emergenza, o di simulazione d'emergenza ove autorizzate dal Dipartimento della Protezione civile, vengono garantiti i benefici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al DPR 194/2001, nonché la copertura assicurativa durante tutto il periodo di impiego autorizzato secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11/08/1991, n. 266 e successivi decreti ministeriali attuativi.

Art. 11 - Richiamo al Piano comunale di Protezione Civile

1. Le modalità di attivazione del Gruppo Comunale dei volontari di protezione civile agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile predisposto dall'Amministrazione Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/08/2007.

Art. 12 - Obblighi dei Volontari e Norme di comportamento

1. Gli appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile partecipano a tutte le attività sopra menzionate, ivi comprese quelle di formazione e/o addestramento, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, rispettando rigorosamente l'organizzazione piramidale del gruppo e senza alcun interesse personale.
2. I volontari, nell'espletamento del servizio, devono mantenere sempre un contegno corretto e degno

dell'organizzazione a cui appartengono e rispettoso dei cittadini verso i quali prestano servizio.

3. In particolare devono:
 - improntare il loro comportamento alla massima serietà ed impegno;
 - attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dagli organi competenti;
 - osservare lealmente e diligentemente i regolamenti e le altre norme vigenti della Pubblica Amministrazione;
 - rispettare l'organizzazione gerarchica del Gruppo comunale di Pieve di Soligo;
 - nei rapporti con i terzi ispirare il proprio comportamento ai valori della cortesia, comprensione, onestà, rigore morale, fermezza;
 - mantenere la riservatezza su quanto avvenuto durante il servizio e in merito a tutte le attività del gruppo;
 - impiegare correttamente e secondo le normative in vigore i mezzi e i materiali dati in uso.
4. I volontari di protezione civile non possono svolgere alcuna attività diversa, rispetto alle finalità sopra indicate. Per motivate esigenze di tipo eccezionale e di pubblico interesse e purché non in contrasto con le disposizioni del Piano comunale di Protezione civile il Sindaco può autorizzare l'esecuzione di attività diverse.

Art. 13 - Uso e responsabilità nell'uso delle attrezzature

1. Le attrezzature in dotazione dovranno essere utilizzate secondo responsabilità nell'ambito delle competenze acquisite e per le finalità di cui al presente regolamento.
2. Dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 626/94 e L. 81/2008).
3. Del materiale e delle attrezzature, ivi inclusi i dispositivi personali sarà redatto apposito elenco del quale il gruppo viene ritenuto responsabile.
4. Eventuali nuove forniture qualora ritenute utili, sostituzioni o riparazioni di materiale dovranno essere accordate con il Responsabile comunale della Protezione civile.

Art. 14 - Osservanza del Regolamento

1. L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza dei volontari al gruppo. Il Sindaco è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 15 - Sanzioni disciplinari

1. Le infrazioni da parte dei singoli volontari possono comportare la sospensione temporanea. Al verificarsi della medesima l'eventuale capo gruppo ne dà notizia al Coordinatore, il quale, sentito il Responsabile comunale della Protezione civile e il Sindaco, potrà avviare l'eventuale provvedimento disciplinare ed eventualmente decretare la conseguente esclusione, che comporta l'immediata restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'amministrazione comunale.

2. I volontari che tengano una condotta non conforme ai contenuti delle presenti norme possono incorrere, nell'ordine, nelle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale (dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni);
 - b) ammonizione scritta (cioè dichiarazione di biasimo che va inserita nel fascicolo personale ed è inflitta nel caso di reiterate lievi trasgressioni e nel caso di trasgressioni di più grave entità). Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta rientrano nelle competenze del Coordinatore e dei Capisquadra. Avverso l'ammonizione scritta è ammesso il ricorso, da presentarsi entro dieci giorni al coordinatore;
 - c) sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi.

3. La sospensione per un periodo massimo di sei mesi è inflitta:
 - a) per gravi negligenze in servizio;
 - b) per contegno scorretto nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e dei suoi dipendenti, dei cittadini e dei colleghi volontari;
 - c) per comportamento non conforme alla dignità delle funzioni;
 - d) per violazione del segreto d'ufficio e della riservatezza prevista nello svolgimento dell'attività;
 - e) per comportamento che siano causa di interruzione o di perturbamento della regolarità o continuità del servizio;
 - f) per denigrazione del Gruppo dei Volontari della Protezione Civile, della Pubblica Amministrazione o dei suoi organi;
 - g) per tre assenze ingiustificate consecutive nel corso dell'anno;
 - h) per uso improprio della divisa o delle attrezzature e per l'abuso della carica assegnata.

4. Espulsione. L'espulsione è comminata:
 - a) per le fattispecie previste dalla sospensione, allorché siano di particolare gravità o in caso di recidiva;
 - b) per uso illecito o distrazione di somme di pertinenza del Comune;
 - c) per richiesta o accettazione di compensi in relazione ai servizi svolti;
 - d) per gravi atti di insubordinazione nei confronti degli organi competenti.

5. La sospensione e l'espulsione non possono essere comminate senza un'adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata preventivamente contestata al volontario con l'invito a presentare eventuali elementi a propria difesa entro il termine di dieci giorni. La sospensione e l'espulsione sono decretate dal Sindaco del Comune di Pieve di Soligo su proposta del Coordinatore Operativo.